


Recupero crediti: fino a dove può spingersi il creditore?



Minacce per ottenere il pagamento di un debito: costituisce reato e si può denunciare chi ti fa stalking?

Una persona ha un grosso debito con un'altra. Quest'ultima fa di tutto per ottenere i propri soldi con le buone: gli telefona più volte, poi inizia a inviargli email dal tono perentorio, infine gioca sul *pressing* psicologico e utilizza tutti gli strumenti che possono contribuire a molestare il debitore. «Mi pagherà per liberarsi da questa tortura» pensa senza però sapere che, così facendo, è al confine con il commettere un reato. Non sono infrequenti i casi in cui chi deve riscuotere un proprio credito, per non ricorrere alla giustizia (i cui tempi e risultati sono tutt'altro che certi) si fa giustizia da solo utilizzando però tecniche non consentite dall'ordinamento. C'è allora chi affida il "delicato compito" a terzi, chiedendo a un amico comune, un parente o a una persona "influyente" nell'ambiente di coartare il debitore. Ma anche in questo caso non ci si salva dal penale. Perché? In caso di **recupero crediti, fino a dove può spingersi il creditore?** La questione è stata, di recente, analizzata dalla Cassazione [1]. Vediamo cosa hanno detto i giudici supremi sul punto e quali sono le istruzioni da seguire per chi, come molti, preferisce non

rivolgersi a un avvocato.

Innanzitutto c'è da dire che l'«**attività di recupero crediti**», quella cioè rivolta a riscuotere i debiti non pagati, si deve catalogare tra le cosiddette [procedure stragiudiziali](#), quelle cioè che si possono svolgere fuori dal tribunale e, pertanto, senza l'ausilio di un avvocato. Al giudice si ricorre solo in ultima istanza, quando cioè tutti i “mezzi bonari” sono risultati inutili. Chiunque pertanto – anche lo stesso creditore – può inviare al **debitore** una lettera di **sollecito**, una **diffida** o una **messa in mora**. Ed anche più di una. Nonostante comunemente si ritiene che una carta intestata incuta più timore di un foglio proveniente dal diretto interessato, non ci sono conseguenze giuridiche diverse se a scrivere al debitore è quest'ultimo piuttosto che uno studio legale.

Una cosa però è sollecitare, un'altra è minacciare. Il creditore può cioè telefonare, mandare messaggi o anche diffidare in modo perentorio il debitore, paventandogli il ricorso alle vie legali, ma deve stare attento a non travalicare i limiti concessigli dalla legge. Non può cioè fare stalking né utilizzare minacce di alcun tipo. Cerchiamo di spiegarci meglio.

«**Se non paghi ti faccio causa** e poi sarai costretto a darmi gli interessi e tutte le spese che ho sostenuto; magari anche il risarcimento del danno. E, in quel caso non ti farò nessuno sconto. Così, se sarai ancora inadempiente, metterò all'asta la tua casa e andrai a vivere sotto i ponti». Una frase del genere, per quanto catastrofica e persuasiva, non costituisce reato. Difatti il creditore non sta facendo altro che anticipare il normale *iter* di una vicenda giudiziale che si conclude con il **pignoramento immobiliare**. E siccome nessuna norma vieta di pignorare la casa anche per piccoli importi, il creditore non commette alcun illecito penale. Minacciare il debitore di un'azione legale è il normale diritto che la legge riconosce a chi vanta un credito: si tratta cioè di un «danno giusto».

La minaccia però scatta quando si prospetta al debitore un «danno ingiusto», sebbene connesso a un processo. Ad esempio è vietato dire «Se non mi paghi, testimonierò contro di te nel processo contro l'azienda che hai in corso» oppure «Se non mi paghi dirò a tua moglie che l'hai tradita» o ancora «Se non mi paghi ti faccio causa per quel muretto che hai costruito a meno di tre metri dal confine».

Ancor di più è reato (oltreché cacofonico) dire «Se non mi paghi te la faccio pagare» oppure «Se non mi paghi non hai idea di quello che ti faccio» o ancora «Se

non mi paghi ti farò piangere lacrime amare». In questi casi il creditore sta prospettando al debitore delle conseguenze che, per quanto generiche, sono tali da incutere timore in una persona media e non appaiono consentite dalla giustizia. Uno potrà anche dire che «le lacrime amare» sono quelle che derivano da un decreto ingiuntivo, ma sarebbe difficile sostenere una tesi simile...

Fin troppo inutile dire cosa rischia chi si reca davanti al debitore e, con un bastone in mano, gli dice «Pagami» senza aggiungere altro: brandire un'arma o qualsiasi altro oggetto contundente è considerato reato (quello di minaccia). Non è necessario, infatti, che la minaccia sia esplicita, ben potendo essere anche implicita e consistere in un atteggiamento, privo di parole o di gesti espliciti di intimidazione.

È altrettanto inutile ricordare che si rischia il penale per chi dice «Pagami altrimenti ti ammazzo», anche se non ha alcuna intenzione di farlo e si tratta di una persona dalla fedina penale integerrima.

Detto ciò, la Cassazione ha spiegato **quale reato si commette se si minaccia il debitore**:

- **se la minaccia parte dal creditore**, il reato è quello di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» **[2]**. In tal caso la pena è quella della reclusione fino a un anno;
- **se la minaccia parte da un terzo**, su mandato del creditore, scatta invece il diverso reato di «estorsione» **[3]**. In tal caso la sanzione è la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Come abbiamo già spiegato in [Come denunciare un creditore](#), ben potrebbe il creditore commettere reato anche se utilizza mezzi leciti e tuttavia li ripete in modo assillante. In tal caso avremmo il reato di **stalking del creditore**. È il caso di colui che fa continue telefonate, invia sms o fax in tutte le ore del giorno. Se le condotte non sono tali da recare timore e ansia nella vittima né riescono a modificare le sue abitudini di vita, si potrà parlare del più lieve reato di **molestie**, che comunque comportano sempre un procedimento penale.

Occhio quindi a far valere i tuoi diritti: c'è sempre un limite di ragionevolezza in tutte le cose. Facile è, altrimenti, passare dalla parte della ragione a quella del torto.